



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 28 del 08/04/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera C.C. n. 76 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- Delibera C.C. n. 77 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;
- Delibera G.C. n. 178 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 parte contabile;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. come modificati dal D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della Tassa rifiuti;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 (Legge n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677 della Legge 147/2013);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (commi 653-654 della Legge 147/2013), ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
- deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through";

Richiamato il vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2023, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013, art.1, comma 682, lettera a);

Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2023 avente ad oggetto: “*Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023*”;

Visto che il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con propria deliberazione n. 42 del 17.04.2024, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Ravenna per l'anno 2024 ed ha quantificato per il Comune di Russi i costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, secondo il metodo MTR2;

Dato atto che:

- il PEF del Comune di Russi è pari ad € 2.376.850,00;
- le agevolazioni/scontistiche, da computare ad incremento al solo fine del calcolo del montante e non dell'accertamento contabile, sono pari complessivamente ad € 36.573,24;
- le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021, da computare in detrazione, sono pari complessivamente ad € 14.836,00;
- sulla base dei suddetti valori, il Comune di Russi ha costruito il Costo Totale del Servizio per l'anno 2024 (MONTANTE), quantificato in complessivi € 2.398.587,24, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato A**);

Rilevato che dal punto di vista contabile le agevolazioni/scontistiche sono da considerarsi neutre in quanto non effettivamente bollettate all'utenza e non incidono quindi sullo stanziamento previsto per il gettito della TARI ordinaria nella parte entrata del bilancio;

Dato atto che le tariffe TARI vengono elaborate con riferimento al suddetto Costo Totale del Servizio in quanto il totale dell'emesso dal gestore (addizionale provinciale inclusa) nei confronti delle utenze, domestiche e non domestiche, deve eguagliare il montante in applicazione dell'obbligo di legge di copertura al 100% del costo complessivo del servizio ex art.1, comma 654, della Legge 27.12.2013 n. 147;

Visti gli uniti prospetti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, nei quali vengono riportati i coefficienti ka, kb (parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche), kc, kd (parte fissa e parte variabile per le utenze non domestiche) e le tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 (**Allegato B**);

Dato atto che:

- per l'anno 2024 risultano aumentate le tariffe sia per le utenze domestiche (+9,6%) che per le non domestiche (+9,6%);
- l'incremento rispetta il limite fissato dall'articolo 4, del MTR-2, in base al quale il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, non può eccedere il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, più del limite alla variazione annuale così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif che tiene conto dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Segnalato che, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in

strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che pertanto, la TARI giornaliera dovuta dai soggetti sopra individuati viene sostituita dal canone unico con decorrenza 1° gennaio 2021;

Dato atto, altresì, che il montante complessivo - base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato, viene coperto per il 62,57% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 37,43% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;

Rilevato altresì che le bollette da emettere per la riscossione della TARI dovranno contenere, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, due nuove componenti perequative da porre a carico di ogni utenza TARI, istituite con deliberazione n. 386/2023 di ARERA;

Dato atto che le componenti perequative suddette sono dirette alla copertura dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, quale oggetto della componente perequativa $UR1_a$, pari ad € 0,10 ad utenza;
- applicazione delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, quale oggetto della componente perequativa $UR2_a$, pari ad € 1,50 ad utenza;

Considerato che le predette componenti andranno ad alimentare appositi conti individuati all'interno della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), al fine di provvedere alla copertura dei costi generati dai due fenomeni sopra individuati;

Riscontrato che, in conformità all'art. 6 dell'Allegato A della richiamata deliberazione n. 386/2023 di ARERA, il Comune dovrà comunicare alla CSEA, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo alla richiesta delle suddette componenti perequative, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle citate componenti perequative;

Dato atto che detta comunicazione dovrà includere, altresì, gli eventuali importi del CSM_a ossia dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, non presente nel caso del Comune di Russi, trattandosi di costi sostenuti dall'Autorità portuale, non presente nel territorio del Comune;

Verificato pertanto che gli importi totali da comunicare saranno così determinati:

- $IUR1,a\ net = UR1,a \times Nutenze\ a - CSM,a$;
- $IUR2,a = UR2,a \times Nutenze\ a$;

Preso atto che gli importi suddetti saranno determinati solo in occasione della bollettazione TARI, non avendo attualmente contezza delle utenze da considerare in quanto occorre fare riferimento al "punto di raccolta" delle singole utenze;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) fissa al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 degli enti locali;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 tale termine è stato differito al 15 marzo 2024;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che “... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...*”;

Richiamato l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato sulla G.U. 114 del 17/05/2022 che prevede: “*All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*”;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

Rilevato infine che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato inoltre atto del parere favorevole n. 89 del 23.04.2024 espresso dall'Organo di revisione ed allegato alla presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici competenti in ottemperanza all'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla deliberazione di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. ();

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il montante e le tariffe TARI per l'anno 2024 così come riportato negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

(Allegati A e B);

2. di dare atto che le tariffe allegate hanno valore dal 1° gennaio 2024;
3. di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, si procederà alle conseguenti modifiche degli stanziamenti a valere sul Bilancio di Previsione 2024-2026 in occasione della prima variazione di bilancio utile e comunque entro i termini per l'approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri ex art. 193, TUEL;
4. di prevedere che le bollette da emettere per la riscossione della TARI dovranno contenere, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, due nuove componenti perequative da porre a carico di ogni utenza TARI, istituite con deliberazione n. 386/2023 di ARERA;
5. di dare atto che:
 - le componenti perequative suddette sono dirette alla copertura dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
 - raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, quale oggetto della componente perequativa $UR1_a$, pari ad € 0,10 ad utenza;
 - applicazione delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, quale oggetto della componente perequativa $UR2_a$, pari ad € 1,50 ad utenza;
 - le predette componenti andranno ad alimentare appositi conti individuati all'interno della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), al fine di provvedere alla copertura dei costi generati dai due fenomeni sopra individuati;
 - in conformità all'art. 6 dell'Allegato A della richiamata deliberazione n. 386/2023 di ARERA, il Comune dovrà comunicare alla CSEA, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo alla richiesta delle suddette componenti perequative, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle citate componenti perequative;
 - la suddetta comunicazione dovrà includere, altresì, gli eventuali importi del CSM_a ossia dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, non presente nel caso del Comune di Russi, trattandosi di costi sostenuti dall'Autorità portuale, non presente nel territorio del Comune;
 - gli importi totali da comunicare saranno così determinati:
 - $IUR1_a \text{ net} = UR1_a \times \text{Nutenze } a - CSM_a$;
 - $IUR2_a = UR2_a \times \text{Nutenze } a$;
 - tali importi sono da considerarsi neutri dal punto di vista del Bilancio di Previsione 2024-2026 in quanto da prevedersi in pari importo sia in entrata che in spesa e saranno recepiti in bilancio con successiva variazione in quanto determinabili solo in occasione della bollettazione TARI non avendo attualmente contezza delle utenze da considerare in quanto occorre fare riferimento al "punto di raccolta" delle singole utenze;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, per la pubblicazione sul sito internet e di dare atto che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/98 e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. (), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere quanto prima.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 29/04/2024

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI**

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 29/04/2024